

norme relative alla formulazione delle tracce o dei quesiti nulla dicono circa l'utilizzo delle diverse lingue ufficiali da parte della commissione esaminatrice.

Una prima conclusione provvisoria è stata pertanto che non esistono vincoli normativi nella formulazione linguistica delle tracce o dei quesiti concorsuali.

Tale conclusione ha trovato conferma nelle norme che regolano la composizione della commissione, che deve essere integrata da un docente di lingua francese per le prove orali, mentre non deve necessariamente esserlo per le prove scritte.

Del resto, la formulazione delle tracce in un'unica lingua, indipendentemente da quella scelta dai candidati per svolgere le prove, realizza pienamente il principio di imparzialità, garantendo che tutti vengano sottoposti ad identiche prove; principio che peraltro non viene intaccato dalla predisposizione delle tracce in un'unica lingua, dal momento che i candidati debbono conoscere entrambe le lingue ufficiali.

Le argomentazioni suesposte, che hanno condotto questo Ufficio a ritenere legittima la predisposizione della traccia in questione nella sola lingua italiana, sono state dettagliatamente illustrate all'istante, che si era rivolto al Difensore civico per non avere ricevuto risposta soddisfacente in sede concorsuale.

**Caso n. 373 – Il disabile può essere avviato al lavoro rendendo una prestazione quantitativamente diversa da quella richiesta? – Presidenza della Regione / Azienda U.S.L. Valle d'Aosta.**

Un soggetto iscritto nelle liste del Centro per il diritto al lavoro dei disabili e degli svantaggiati aveva ricevuto urgente comunicazione, da parte del predetto Centro, di un possibile avviamento a selezione presso l'Azienda U.S.L. Valle d'Aosta per un posto con orario completo.

Evidenziato che la propria condizione gli impedisce di rendere una prestazione lavorativa a tempo pieno, il cittadino ha chiesto al Difensore civico di verificare la possibilità di assunzione con rapporto di lavoro a tempo ridotto, che era stata informalmente esclusa tanto dalla Direzione Agenzia regionale del lavoro, presso cui è istituito il Centro di cui sopra, quanto dall'Ente che aveva richiesto l'avvio della procedura.

Accertato in prima battuta che la Commissione medica integrata per l'accertamento delle condizioni di disabilità per l'inserimento e l'integrazione lavorativa aveva giudicato, ai fini dell'iscrizione nelle citate liste, che l'istante poteva sostenere un tempo pieno, questo Ufficio, a seguito dell'intervento effettuato, ha potuto appurare che la richiesta di avvio numerico originariamente formulata non poteva essere modificata, a pena della violazione della parità di trattamento tra gli iscritti alle liste del collocamento mirato. Le

Amministrazioni interpellate hanno manifestato, per il resto, ampia disponibilità a tenere nel dovuto conto per il futuro la particolare situazione dell’istante, da un lato ricorrendo ove possibile con maggior frequenza a richieste di avvio per posti che richiedono una prestazione lavorativa ridotta e dall’altro promuovendo un inserimento lavorativo rispondente ai suoi bisogni individuali.

**Caso n. 382 – Consigli al dipendente per un efficace esercizio del diritto di difesa nell’ambito di un procedimento disciplinare – Presidenza della Regione.**

Un dipendente regionale, che aveva partecipato ad un concorso pubblico per l’assunzione di funzionari bandito dalla Regione, aveva successivamente ricevuto una contestazione di addebiti per aver dichiarato, in sede di domanda di partecipazione a tale concorso, il possesso di un titolo di studio corrispondente a quello richiesto per accedervi, cui era risultato, a seguito di accertamenti successivi, non essere riconosciuto il valore legale di diploma di laurea.

Questi, dubitando in particolare della possibilità di essere incolpato dal proprio datore di lavoro per comportamenti tenuti in qualità di privato cittadino, si è rivolto al Difensore civico ai fini di un eventuale intervento o comunque di una consulenza in merito alle attività difensive da compiere.

Esaminata la contestazione di addebiti alla luce del quadro normativo di riferimento, in particolare dell’articolo 73 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, che rinvia alle disposizioni di cui agli articoli da 55 a 55-sexies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e rilevato che tale atto non appariva in sé censurabile, limitandosi a descrivere, senza indicare le norme che si assumevano violate, il fatto storico addebitato, che astrattamente poteva al limite essere ricondotto a inosservanza del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Amministrazione regionale, il quale attribuisce rilevanza anche a condotte extra lavorative dei medesimi, all’istante sono state fornite indicazioni per preparare al meglio le proprie difese, da svolgersi necessariamente di persona o con l’assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante sindacale all’interno del procedimento disciplinare.

**Casi nn. 443 e 444 – Accolta la domanda di iscrizione anagrafica e creati i presupposti per ottenere il certificato di idoneità alloggiativa, necessari ai fini del rilascio del permesso di soggiorno C.E. – Presidenza della Regione / Comune di Quart.**

Un extracomunitario che, provenendo da altro Comune valdostano, aveva chiesto il cambio di residenza, ha rappresentato che, a distanza di circa tre mesi dalla presentazione della domanda, il relativo procedimento non era ancora concluso. Tanto premesso il cittadino, che

nel frattempo aveva informalmente acquisito notizia dell'esistenza di ipotetici motivi ostativi all'iscrizione anagrafica nonché al consequenziale rilascio del certificato di idoneità alloggiativa, indispensabile per ottenere il permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo, che intendeva domandare entro fine anno, ha richiesto l'ausilio del Difensore civico.

Esaminata la vicenda, è risultato, da una parte, che, avendo l'istante successivamente alla richiesta comunicato variazione di indirizzo, i termini procedurali, che avevano nuovamente iniziato a decorrere, non erano scaduti, e, dall'altra, che al rilascio del predetto certificato sembravano frapporsi le linee guida predisposte dal Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta (CELVA), in accordo con lo Sportello unico per l'immigrazione, per ovviare alle difficoltà incontrate dagli Uffici tecnici comunali nell'applicare la nuova normativa, le quali, nel disciplinare la materia, hanno in termini generali considerato adeguato l'alloggio che, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro per la Sanità del 5 luglio 1975, presenta un'altezza minima interna utile dei locali di metri 2,70, requisito di cui l'alloggio in cui dimorava l'istante era sfornito.

Ritenendo che le disposizioni del citato decreto siano ragionevolmente applicabili soltanto alle costruzioni realizzate o comunque ristrutturate successivamente all'entrata in vigore del medesimo, mentre l'alloggio in questione, peraltro già stabilmente occupato da altre persone, era di epoca anteriore, questo Ufficio ha interpellato per le vie brevi il Dirigente del Servizio Affari di Prefettura dell'Amministrazione regionale, che, condividendo la posizione assunta dal Difensore civico, ha assicurato che si sarebbe adoperato ai fini della revisione delle predette linee guida.

Decorsi circa venti giorni è in effetti intervenuta, a fine dicembre, l'auspicata modifica delle linee guida, ivi prevedendosi che l'altezza minima interna utile dei locali di abitazione è di metri 2,20 in qualsiasi zona territoriale, a condizione che l'immobile sia costruito prima del 18 luglio 1975 e non abbia subito modificazioni.

Della nuova disciplina potranno beneficiare, ovviamente, tutti coloro che si trovano in posizione analoga a quella dell'interessato.

Quanto, poi, alla richiesta di variazione di residenza, il Sindaco, sollecitato da questo Ufficio a concludere il procedimento, rivelatosi peraltro particolarmente delicato e complesso, alcuni giorni prima della scadenza dell'anno ha assunto il provvedimento con cui è stata accolta, con retroazione alla data della domanda, come integrata dalla comunicazione di modifica di indirizzo, la richiesta di iscrizione anagrafica dell'istante.

**ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI****Caso n. 20 – Concessione di contributi per l’acquisto di macchine ed attrezzature agricole e giovani imprenditori – Asessorato Agricoltura e Risorse naturali.**

Un’impresa aveva presentato, in tempi diversi, tre domande di concessione di aiuti per l’acquisto di macchine e attrezzature agricole, al fine di ottenere contributi nella misura del 45% della spesa ammissibile, prevista a favore dei giovani agricoltori. Riguardo alla prima domanda, aveva ricevuto comunicazione della concessione di un contributo pari al 35% della spesa ammissibile; circa la seconda, dopo avere avuto conoscenza della concessione di un contributo pari al 45% della spesa ammissibile, era stata destinataria di un’ulteriore informativa, nella quale veniva indicata, a rettifica del dato fornito precedentemente, la misura della percentuale del 35%; quanto alla terza, il relativo procedimento era allo stato in sospensione.

Il titolare dell’azienda, che aveva asseritamene ricevuto dal competente Ufficio informazioni rassicuranti a riguardo della seconda domanda presentata, intendendo chiarire in modo inequivoco se aveva titolo a beneficiare di contributi nella misura del 45%, si è rivolto al Difensore civico.

Questo Ufficio ha quindi chiesto al Dipartimento Agricoltura chiarimenti in merito alle modalità di concessione dei contributi in questione e alla rilevanza, ai fini della misura degli aiuti concedibili, dell’iscrizione nell’Albo dei Giovani Agricoltori.

Preso atto delle giustificazioni fornite dall’Amministrazione in merito alla conduzione dei diversi procedimenti concessori, questo Ufficio ha verificato che, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, lettera a) della legge regionale 32/2007, la Giunta regionale stabilisce l’ammontare percentuale concedibile degli aiuti per investimenti realizzati da giovani agricoltori entro cinque anni dall’insediamento.

La deliberazione della Giunta regionale n. 808 del 2008 individua l’intensità dell’aiuto nel 45% della spesa ammissibile a favore di giovani agricoltori, purché l’acquisto dei beni avvenga entro cinque anni dal loro primo insediamento, e nel 35% negli altri casi.

La successiva deliberazione della Giunta regionale n. 3190 del 2008 specifica che i “giovani agricoltori” sono coloro che rispettano i criteri previsti dall’articolo 22 del regolamento C.E. n. 1698/2005 e che i relativi requisiti devono essere dimostrati all’atto della presentazione della domanda.

Per il citato regolamento comunitario “giovani agricoltori” sono coloro che hanno un’età inferiore ai 40 anni e che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda.

Dalla documentazione fornita dall'Amministrazione è risultato che le domande di contributo in esame sono state sì presentate entro cinque anni dal primo insediamento dell'azienda, ma successivamente al superamento del 40° anno di età da parte del titolare della medesima.

Di qui la conclusione che, non avendo titolo l'istante per rientrare nella categoria dei "giovani agricoltori", come sopra specificata, la concessione, nei casi di specie, di contributi pari al 35% della spesa ritenuta ammissibile è conforme alla normativa vigente.

**Caso n. 218 – Meritevole di conferma il giudizio di non ammissibilità a finanziamento di un “gatto delle nevi” per l'esercizio di attività agrituristiche, non sorretto in sé da una congrua motivazione – Assessorato Agricoltura e Risorse naturali.**

Si è rivolto al Difensore civico il titolare di un'azienda agritouristica, il quale, dopo avere esposto di avere presentato all'Amministrazione regionale richiesta di rilascio del giudizio di razionalità relativo all'acquisto di un “gatto delle nevi” ai sensi della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29, ricevendo in risposta comunicazione che la Commissione tecnica aveva espresso parere negativo in quanto le spese in questione non rientravano tra quelle contemplate dall'attuale normativa in materia di agriturismo, ha evidenziato che il predetto mezzo è necessario per realizzare e manutenere un tracciato che consente di raggiungere l'agriturismo agli sciatori, che successivamente vengono ri accompagnati con il mezzo sulle piste.

Effettuato un primo esame della vicenda e verificato che dalla citata missiva non si evincevano le ragioni poste a fondamento del giudizio formulato dalla Commissione tecnica, questo Ufficio è intervenuto presso la Direzione Produzioni vegetali e Servizi fitosanitari chiedendo di relazionare in merito.

La Struttura interpellata ha precisato al riguardo che l'acquisto di “un gatto delle nevi” è stato considerato non ammissibile a finanziamento in quanto non strettamente funzionale all'esercizio dell'attività agritouristica. A giudizio, infatti, della Struttura competente e dalla Commissione tecnica a ciò deputata, la valutazione della funzionalità è strettamente connessa alla definizione di attività agritouristica, sicché da sempre sono state intese come strettamente funzionali all'esercizio di tale attività le attrezzature per la pulizia dei locali ricettivi, per la cura delle biancherie e simili, mentre il “gatto delle nevi” è un mezzo di lavoro in relazione alla battitura delle piste e un mezzo di trasporto non strettamente funzionale all'esercizio dell'attività agritouristica, anche tenuto conto del fatto che, nel caso di specie, l'attività in realtà non è esercitata in zona isolata.

Preso atto delle ragioni addotte a sostegno dell'atto emanato, questo Ufficio ha ritenuto meritevole di conferma la decisione assunta dall'Amministrazione, dovendosi in astratto

prima che in concreto escludere l'esistenza di un rapporto di funzionalità stretta, richiesto dall'articolo 16, comma 1, lettera c) della citata legge, tra il bene in questione e l'esercizio dell'attività agrituristica.

Verificato, per completezza, che il “gatto delle nevi” non costituisce un bene mediante il quale si possa svolgere un servizio complementare finanziabile ai sensi della lettera d) del citato articolo di legge, configurandosi più propriamente come un mezzo di trasporto volto ad assicurare il relativo servizio agli sciatori che intendono raggiungere l'agriturismo, l'Ufficio del Difensore civico ha concluso che, a seguito dei chiarimenti forniti, è risultato condivisibile l'avviso espresso dalla Commissione tecnica di non ammissibilità a finanziamento del bene oggetto della richiesta di rilascio di giudizio di razionalità presentata dall'istante, non sorretto in sé da una congrua motivazione.

**Caso n. 219 – La sostituzione dell'impianto di aspirazione di un agriturismo non è finanziabile – Assessorato Agricoltura e Risorse naturali.**

Il titolare di un'azienda agritouristica aveva presentato alla competente Struttura una richiesta di rilascio di giudizio di razionalità relativa all'installazione di un impianto antenna ed alla sostituzione dell'impianto di aspirazione della cucina.

A seguito dell'intervenuta riunione della Commissione tecnica di cui alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29, il Direttore della Direzione produzioni vegetali e servizi fitosanitari lo informava che il predetto organismo aveva espresso parere negativo riguardo all'ammissibilità a contributo dell'impianto di aspirazione, trattandosi della sostituzione di un impianto già finanziato alla cui ammissione a contribuzione ostava il disposto del comma 2 dell'articolo 16 della citata legge, a norma del quale le attrezzature sono finanziabili solo in caso di prima dotazione.

Il cittadino si è quindi rivolto al Difensore civico chiedendo di valutare la correttezza dell'operato dell'Amministrazione anche alla luce della differente normativa che disciplina gli aiuti erogabili alle imprese alberghiere, la quale consentirebbe il finanziamento anche per la successiva sostituzione delle attrezzature.

Esaminata la legge regionale che regola i contributi nel settore e la relativa deliberazione attuativa, questo Ufficio ha ritenuto il giudizio negativo espresso immune da censure.

Il menzionato articolo 16, dopo avere individuato, al comma 1, le iniziative agevolabili – ossia il recupero di fabbricati (lettera a); l'ampliamento o la nuova costruzione di fabbricati (lettera b); l'acquisto di attrezzature e arredi strettamente funzionali all'esercizio dell'attività agritouristica (lettera c); la realizzazione di opere, compresi gli impianti e l'acquisto di attrezzature, per lo svolgimento di servizi e attività complementari (lettera d) – dispone

infatti espressamente, al comma 2, che le agevolazioni di cui al precedente comma 1, lettere c) e d), sono ammesse solo in quanto si tratti di prima dotazione. Di qui l'ovvia conseguenza che la sostituzione di un impianto già finanziato non può beneficiare di agevolazioni.

Non è stata invece ritenuta meritevole di approfondimento la questione del diverso regime riservato al settore alberghiero, risultando evidente che l'individuazione di trattamenti differenziati per ambiti non omogenei rientra nell'area di discrezionalità del legislatore.

#### ASSESSORATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

##### Casi nn. 39 e 40 – Legittima la reiezione delle domande di contributo energetico – Assessorato Attività produttive.

Un cittadino aveva presentato due domande di contributo, ai sensi della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 3, recante “*Nuove disposizioni in materia di interventi regionali per la promozione dell'uso razionale dell'energia*”, relative all’acquisto e all’installazione di un generatore di calore a gas e all’acquisto e al montaggio di un sistema a collettori solari.

Avendo ricevuto da parte della Direzione energia un preavviso di rigetto, con indicazione della facoltà di presentare osservazioni nel termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, per entrambe le domande, il cittadino si è rivolto al Difensore civico onde verificare la legittimità dei preannunciati dinieghi.

Questo Ufficio ha quindi esaminato la documentazione prodotta e la normativa di riferimento, in particolare la citata legge e la deliberazione della Giunta regionale n. 1467 del 2007, temporalmente applicabile alle domande in questione, accertando in primo luogo l’insussistenza dei requisiti di spesa ammissibile riguardo all’istanza avente ad oggetto la caldaia a gas.

Con riferimento, poi, alla domanda relativa ai pannelli solari, stante l’articolata disciplina sulla rilevanza delle fatture di acquisto di materiale risalenti ad oltre un anno dalla domanda di ausilio, l’Ufficio del Difensore civico, dopo un incontro chiarificatore con il Responsabile del procedimento, ha verificato le modalità di calcolo della spesa ammissibile e del relativo contributo, risultato inferiore alla soglia minima erogabile. Tale esito è stato ulteriormente confermato da una verifica in merito alla natura di alcune voci di spesa escluse dalla base di calcolo – eseguita successivamente all’adozione del provvedimento di diniego del contributo – a seguito della quale le esclusioni operate sono risultate corrette.

##### Caso n. 210 – Riconosciuta la spettanza dello sconto sull’energia precedentemente negata – Assessorato Attività produttive.

Un cittadino che, in occasione del trasferimento della residenza, aveva cambiato il proprio fornitore di energia elettrica, aveva richiesto il rimborso della quota corrispondente allo sconto sui costi relativi alla componente energia previsto dall'articolo 38 della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9, per il periodo anteriore alla variazione di residenza. A seguito di riscontro negativo da parte di entrambi i gestori – che avevano ritenuto, rispettivamente, che il rimborso dovesse essere richiesto al fornitore che aveva stipulato il contratto sciolto relativo all'utenza in questione o a quello che aveva concluso il contratto in vigore, anche se per una diversa utenza – si era rivolto alla Direzione Energia, che gli aveva infine comunicato che non poteva accedere ai benefici richiesti per difetto dei requisiti, giacché il precedente fornitore aveva sottoscritto l'apposita convenzione con la Regione solo in data successiva al venir meno del rapporto contrattuale, mentre tale convenzione prevede che beneficiari dello sconto possono essere solo i soggetti che al momento della sottoscrizione della convenzione hanno in corso di esecuzione un contratto con il fornitore.

Tanto premesso, l'interessato ha richiesto l'intervento del Difensore civico.

Preso atto di quanto sopra riferito e rilevato che dalla legislazione vigente in materia non sembravano ricavarsi elementi ostativi all'applicabilità dello sconto nel caso di specie, mentre la disciplina contenuta nella convenzione che regola i rapporti tra Regione e imprese fornitrici non pareva potersi ritenere determinante ai fini dell'esclusione dal medesimo, questo Ufficio ha richiesto alla predetta Direzione di fornire ulteriori chiarimenti, valutando ove possibile nuove soluzioni volte a rendere effettivo il diritto vantato dall'istante.

Ribadita da parte della citata Struttura la conclusione precedentemente raggiunta, con la precisazione che, essendo la fattispecie in esame regolata con chiarezza dall'atto con cui la Giunta regionale aveva approvato il testo delle convenzioni poi sottoscritte dalle imprese di vendita dell'energia, un comportamento alternativo, per quanto condivisibile sotto altri aspetti, sarebbe stato arbitrario da un punto di vista amministrativo, questo Ufficio, ritenendo che i chiarimenti forniti non fossero tali da far ritenere l'insussistenza del diritto del cittadino ad ottenere lo sconto richiesto, ha investito della questione il competente Assessore.

Meglio illustrate, nel corso di un incontro chiarificatore, le argomentazioni a supporto della spettanza dello sconto all'Assessore alle Attività produttive ed al Dirigente della Direzione Energia, questi hanno assicurato che sarebbero stati svolti approfondimenti sia riguardo alla possibilità di modificare le convenzioni stipulate che riguardo alla riconoscibilità dello sconto sulla base delle predette convenzioni.

La Direzione Energia ha successivamente comunicato che, a seguito di una verifica effettuata dapprima con il Dipartimento legislativo e legale e successivamente con le imprese di vendita interessate, era stato possibile individuare una modalità operativa congruente con le condizioni stabilite nella convenzione sottoscritta dalle parti, sicché il nuovo fornitore

aveva successivamente comunicato la disponibilità a riconoscere lo sconto all'istante non appena in possesso dei dati sui consumi elettrici detenuti dal precedente gestore.

La revisione operata dalla Direzione Energia sotto l'indirizzo del competente Assessore e con la collaborazione della Struttura regionale preposta alla consulenza legale ha infine condotto all'effettiva erogazione dello sconto.

#### **ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO**

##### **Caso n. 2 – Erogati infine l'indennità di espropriazione ed i contributi integrativi – Assessorato Bilancio, Finanze e Patrimonio<sup>5</sup> / Comune di Saint-Christophe.**

A febbraio 2008 si è rivolto al Difensore civico un cittadino, interessato da lungo tempo da una procedura espropriativa avviata dal Comune per l'allargamento e la sistemazione di una strada, lamentando che, nonostante nel gennaio 2007 fosse stata determinata l'indennità provvisoria spettante ai proprietari incisi, non aveva ancora ricevuto né la predetta indennità né il contributo regionale integrativo.

A seguito dell'intervento di questo Ufficio presso la Direzione Espropriazioni e Usi civici<sup>6</sup> regionale e l'Amministrazione comunale, sviluppatisi in diverse fasi, è risultato quanto segue.

Il Comune, dopo avere avviato la procedura per la notifica delle indennità offerte ad aprile 2008, ha richiesto alla Regione, nel gennaio del 2009, il ricalcolo delle indennità alla luce delle intervenute sentenze della Corte costituzionale, che, dichiarando l'illegittimità costituzionale della normativa relativa al calcolo dell'indennizzo, ha imposto al legislatore l'adozione di una nuova disciplina, in forza della quale l'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene.

L'Amministrazione regionale, che dapprima aveva al riguardo rilevato come l'indennità, così determinata, doveva essere offerta per intero agli interessati, ha successivamente rettificato la determinazione precedentemente assunta con decreto presidenziale del febbraio, notificato ai proprietari a cura dell'Amministrazione comunale a fine marzo.

Eseguite le notifiche, pervenute le accettazioni dei proprietari ed effettuate, da parte dell'Ufficio tributi comunale, le necessarie verifiche (la normativa vigente prevede infatti che l'indennità deve essere ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione presentata dall'espropriato ai fini I.C.I. se il valore ivi indicato è inferiore all'indennità di espropriazione determinata in base al valore venale del bene), a fine settembre il Comune ha richiesto l'emissione dell'ordinanza di pagamento delle indennità

<sup>5</sup> A far data dal 1° luglio 2008 l'Assessorato Bilancio, Finanze, Programmazione e Partecipazioni regionali ha assunto questa nuova denominazione.

<sup>6</sup> Ora Direzione Espropriazioni e Patrimonio.

dovute alla Regione, la quale, pur avendo predisposto l'ordinativo di pagamento, lo ha tenuto in sospeso per la necessità di apportarvi correzioni relative ai dati anagrafici e alle quote di alcuni aventi diritto, materialmente rilasciandolo, a seguito della trasmissione dei dati corretti da parte del Comune, nella seconda decade di novembre.

Il Responsabile del Servizio tecnico comunale ha quindi disposto il pagamento delle indennità di esproprio ai relativi proprietari, avvenuto a fine novembre.

Quanto al contributo regionale, per l'erogazione si è dovuto attendere l'anno successivo: il provvedimento di concessione, preannunciato a novembre, è stato infatti adottato negli ultimi giorni dell'anno, mentre la relativa liquidazione è stata ordinata nella seconda quindicina di gennaio 2010.

Preso atto degli intervenuti pagamenti, il Difensore civico ha osservato, conclusivamente, che il Servizio Tecnico comunale e la Direzione Espropriazioni e Patrimonio regionale avevano infine completato l'attività necessaria per erogare l'indennità ed il contributo spettanti all'istante, protrattasi per un lasso di tempo singolarmente lungo anche per ragioni indipendenti dalle Amministrazioni interessate.

**Caso n. 19 – Legittimo il rigetto della domanda di assegnazione di alloggio in emergenza abitativa per non essere il nucleo familiare interessato in situazione di debolezza sociale – Assessorato Opere pubbliche, Difesa del Suolo e Edilizia residenziale pubblica / Comune di Aosta.**

Un cittadino che aveva presentato domanda di alloggio in emergenza abitativa, ricevuta comunicazione dal Comune in ordine al rigetto della medesima da parte della Commissione di Edilizia residenziale pubblica, ha chiesto l'intervento del Difensore civico.

Visionata la nota inviata all'istante dall'Amministrazione comunale, dalla quale risultava che la predetta Commissione aveva provvisoriamente rigettato l'istanza “*in quanto ricorre una mera condizione di difficoltà economica e non una condizione di debolezza sociale, tanto più in assenza di una incapacità o inabilità lavorativa*”, e tenuto conto che l'Assistente sociale di riferimento, nella relazione predisposta a corredo della domanda, si era invece espressa in senso favorevole all'accoglimento, questo Ufficio ha chiesto chiarimenti in merito alle ragioni della determinazione assunta, anche in relazione alla difformità dalla valutazione resa dai Servizi sociali.

Il riscontro del Dirigente dell'Ufficio Casa comunale è avvenuto mediante trasmissione in copia della nota inviata all'interessato, con la quale si comunicava che la Commissione citata “*esaminato il ricorso al Difensore civico ... conferma il precedente parere rilevando altresì che la sola difficoltà economica non è di per sé sufficiente ad integrare la condizione*

*di debolezza sociale richiesta dalla normativa vigente, così come rilevato in tutti i precedenti casi analoghi; si rileva peraltro che il nucleo familiare ha il requisito per il contributo per il sostegno delle locazioni di cui alla legge nazionale 431 del 1998”.*

Preso atto con favore dello sforzo profuso dalla Commissione nell'indicare al richiedente soluzioni alternativamente percorribili per alleviare le proprie difficoltà economiche e condiviso l'orientamento secondo cui tali difficoltà non integrano di per sé la condizione di disagio sociale – che, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 della legge regionale 26 ottobre 2007, n. 28, funge da presupposto, insieme al disagio sanitario, per l'assegnazione degli alloggi – questo Ufficio, che pure avrebbe apprezzato per ragioni di trasparenza una motivazione più dettagliata, ha archiviato la pratica.

#### **ASSESSORATO ISTRUZIONE E CULTURA**

##### **Caso n. 34 – Accolte in sede di riesame le domande di concessione di borse di studio precedentemente rigettate – Assessorato Istruzione e Cultura.**

Si è rivolto al Difensore civico un cittadino lamentando di aver ricevuto dalla Direzione Politiche educative comunicazione dell'esclusione dal beneficio per l'anno scolastico 2007/2008 delle domande presentate per l'attribuzione di una borsa di studio a favore dei due figli per essere stata accertata la difformità del contenuto dell'attestazione I.S.E.E. rispetto ai dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Questo Ufficio, accertato che la difformità consisteva in ciò, che nella dichiarazione sostitutiva unica sottoscritta ai fini dell'attestazione I.S.E.E. non era stata riportata la rendita catastale della casa di abitazione di proprietà del nucleo familiare, e che, secondo l'orientamento espresso dall'I.N.P.S., suffragato dalla tabella 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, la dichiarazione sostitutiva unica valevole ai fini dell'attestazione I.S.E.E. rilasciata dai soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi non deve contemplare i redditi della casa di abitazione, è intervenuto urgentemente, anche in considerazione dei possibili riflessi penali della vicenda, presso la citata Struttura.

Alla medesima è stato fatto rilevare che l'istante, pur esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, aveva ritenuto l'opportunità, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda concorsuale, e comunque nei termini di legge, di presentare la dichiarazione dei redditi mediante Modello Unico, la quale non contemplava i redditi del fabbricato, che non concorrono a formare il reddito imponibile, con la conseguenza che, anche a voler concedere l'esistenza di una difformità fra dichiarazione I.S.E.E. e dichiarazione dei redditi, l'attestazione I.S.E.E. era comunque conforme a legge.

Di qui l'opportunità di rivedere la decisione assunta ammettendo l'istante ai benefici richiesti.

Intervenute verifiche ed altre conferenze telefoniche con questo Ufficio, la Direzione Politiche educative ha comunicato che, a seguito di riesame, era stata disposta la riammissione delle domande presentate dall'istante ai benefici economici richiesti per l'anno scolastico 2007/2008, con contestuale concessione della borsa di studio a favore dei figli.

**Casi nn. 64-71, 72-79, 109-141 e 142-174 – La Scuola rivede la decisione di introdurre sperimentalmente un nuovo orario di attività didattica articolato su cinque giorni settimanali – Assessorato Istruzione e Cultura (Istituzione scolastica).**

Un gruppo di genitori di studenti iscritti o che ispiravano ad iscriversi alla scuola secondaria di primo grado dell'Istituzione scolastica Mont Emilius 3 ha esposto a questo Ufficio che il relativo Consiglio di Istituto aveva stabilito di variare l'orario delle lezioni, introducendo per l'anno scolastico 2010/2011, in via sperimentale, un orario di attività didattica di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado articolato su cinque giorni settimanali con due rientri pomeridiani, anziché su sei giorni, senza dare conto delle criticità connesse a siffatta soluzione, rappresentate da parecchi genitori e finanche da docenti; avverso la decisione assunta era stato presentato reclamo, che il predetto organo aveva respinto. Ritenendo la motivazione posta a fondamento della reiezione del reclamo, come del resto quella su cui poggiava il provvedimento reclamato, insufficiente, gli interessati hanno richiesto l'intervento del Difensore civico.

Preso atto delle doglianze formulate dagli istanti e considerato che dagli atti emanati dal Consiglio di Istituto effettivamente non risultava che il predetto Organo avesse tenuto in adeguato conto, esaminandole e valutandole, le questioni di tipo organizzativo e didattico già sollevate dagli interessati, questo Ufficio ha richiesto all'Istituzione scolastica Mont Emilius 3 chiarimenti, specie in relazione alle modalità di organizzazione del servizio mensa, in rapporto alla necessità di garantire la sicurezza e la sorveglianza degli alunni, e alla compatibilità del nuovo orario con le esigenze didattiche.

Il formale riscontro è stato preceduto da un incontro chiarificatore con il Dirigente dell'Istituzione scolastica, nel corso del quale quest'ultimo, oltre a esplicitare le ragioni, non indicate in modo adeguato nelle deliberazioni del Consiglio di Istituto, che avevano condotto all'introduzione della cosiddetta "settimana corta", sostanzialmente individuate nell'esigenza di omogeneizzazione degli orari di tutte le scuole, in modo coerente con gli indirizzi espressi a livello comunitario, nazionale e regionale, ed i benefici che avrebbero potuto conseguire da una determinata articolazione del tempo-scuola anche per l'attività didattica, ha riferito che, in esito alla verifica ufficiale nel frattempo condotta in ordine alla capienza massima del

locale mensa, il proprietario dell'edificio aveva formalmente comunicato all'Istituzione scolastica, nonostante le preliminari valutazioni favorevoli, che questo non era strutturalmente idoneo ad ospitare i turni scaturiti dalla nuova organizzazione, con conseguente necessità di rivedere le posizioni assunte.

E, in effetti, il Consiglio d'Istituto ha successivamente ritirato la decisione in precedenza adottata, mantenendo, per l'anno scolastico a venire, l'orario settimanale articolato su sei giorni, come da auspici degli istanti.

**Caso n. 85 – Assessorato Istruzione e Cultura** – Si rinvia alla descrizione contenuta nella sezione relativa alla Regione autonoma Valle d'Aosta – Presidenza della Regione.

**Caso n. 273 – La Scuola dà seguito positivo alla richiesta di trasferimento di un alunno – Assessorato Istruzione e Cultura (Istituzione scolastica).**

Un cittadino si è rivolto al Difensore civico evidenziando particolari esigenze di carattere psico-relazionale, adeguatamente documentate da specifica certificazione medica, a supporto della richiesta avanzata al Dirigente dell'Istituzione scolastica “Regina Maria Adelaide”, frequentata dal figlio, per il passaggio di quest’ultimo alla classe di una diversa sezione del medesimo corso di studi.

Verificato che il cittadino, le cui richieste erano in passato rimaste senza seguito, aveva formalizzato recentemente il rinnovo della propria richiesta senza ricevere allo stato risposta, questo Ufficio, in vista del prossimo avvio dell'anno scolastico è intervenuto presso l'Istituzione scolastica interessata chiedendo di dare evasione all'istanza tenendo conto delle ragioni ivi espresse.

Prontamente il Dirigente scolastico ha fatto seguire la comunicazione di avvenuto accoglimento della richiesta di trasferimento in altra sezione della scuola dell'alunno.

**Caso n. 304 – Disponibilità ad iscrivere alla scuola materna un alunno i cui genitori non avevano potuto presentare la relativa richiesta in termini – Assessorato Istruzione e Cultura (Istituzione scolastica).**

Un cittadino ha rappresentato all'Ufficio del Difensore civico di non aver potuto iscrivere per l'anno scolastico 2010-2011 il proprio figlio secondogenito alla scuola materna dell'Istituzione scolastica Comunità Montana Grand Combin, già frequentata dalla figlia maggiore, in quanto, nel periodo di scadenza del termine di iscrizione, si trovava all'estero con la famiglia, aggiungendo che, rientrato in Italia, dove aveva preso conoscenza

dell'intervenuta scadenza, si era rivolto alla segreteria della predetta Istituzione scolastica, la quale gli aveva verbalmente comunicato che i posti disponibili erano ormai esauriti.

Tanto premesso l'interessato, in prossimità dell'inizio dell'anno scolastico, ha chiesto al Difensore civico di intervenire onde verificare la possibilità di inserimento del proprio figlio presso la scuola materna in questione, eventualmente anche in corso d'anno.

Tenuto conto dell'opportunità di consentire ai fratelli di frequentare il medesimo plesso scolastico e delle esigenze familiari del nucleo interessato, questo Ufficio ha interpellato il competente Dirigente scolastico, chiedendo un'informativa sullo stato delle iscrizioni e della disponibilità di posti presso la scuola materna, anche in considerazione della possibilità di nuovi inserimenti in corso d'anno.

A riscontro, il citato Dirigente ha comunicato che, essendosi nel mentre liberato un posto, era possibile accogliere la richiesta di iscrizione dell'alunno, facendo peraltro presente che, in linea generale, il rispetto del termine di iscrizione è essenziale per la formazione delle classi e l'individuazione degli insegnanti da assegnare alle stesse.

Preso atto con favore della disponibilità all'accoglimento della richiesta di iscrizione, il Difensore civico l'ha resa nota all'istante, che ha peraltro rinunciato alla medesima a causa del sopravvenuto trasferimento del proprio nucleo familiare.

**Caso n. 362 – Corretta applicazione dei criteri di valutazione dei titoli, in specie del diploma universitario, ai fini del punteggio da assegnare per la redazione delle graduatorie relative alla mobilità del personale docente – Assessorato Istruzione e Cultura.**

Un insegnante della scuola dell'infanzia, assunto in ruolo a tempo indeterminato a seguito di concorso pubblico ordinario del 2000, che aveva successivamente conseguito il diploma di laurea in Scienze della formazione primaria nella convinzione di poter così usufruire di un maggior punteggio ai fini della mobilità del personale docente, si è rivolto al Difensore civico per conoscere le ragioni in forza delle quali, nell'ambito delle procedure relative ai trasferimenti a domanda per l'anno scolastico 2010/2011, non gli era stato assegnato alcun punteggio per l'avvenuto conseguimento del predetto titolo di studio.

Esaminata la vicenda alla luce del quadro normativo di riferimento, questo Ufficio ha illustrato all'istante la disciplina contrattuale applicabile, contenuta in particolare nel Contratto collettivo regionale integrativo sottoscritto in data 2 febbraio 2010 (e allegate tabelle di valutazione), relativo alla mobilità del personale docente ed educativo nelle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Valle d'Aosta per l'anno scolastico 2010/2011, integrativo e adattativo delle norme contrattuali nazionali, peraltro identiche sul

punto in questione, rilevando che se è vero che tale disciplina prevede, tanto per i trasferimenti d'ufficio a seguito di soppressione di posti, quanto per i trasferimenti a domanda, i passaggi e le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, un punteggio aggiuntivo per ogni diploma universitario conseguito oltre al titolo di studio necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza o al ruolo richiesto, è altrettanto vero, d'altra parte, che la normativa specifica in modo inequivocabile che occorre fare riferimento, a tale riguardo, al titolo di studio attualmente richiesto per l'esercizio della professione di docente, ovvero, per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e primarie, alla laurea in Scienze della formazione primaria. Di qui la conseguenza che quest'ultima, costituendo titolo di accesso al ruolo di interesse, non può essere valutata in termini di punteggio, a nulla rilevando la circostanza che all'epoca dell'assunzione era sufficiente a tal fine il diploma di scuola superiore di secondo grado.

**ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO E  
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

**Caso n. 257 – Eseguite le opere necessarie al fine di migliorare la funzionalità e l'estetica di manufatti non realizzati a regola d'arte – Assessorato Opere pubbliche, Difesa del Suolo e Edilizia residenziale pubblica.**

Si è rivolto al Difensore civico un cittadino il quale, dopo aver premesso che, per la realizzazione dei lavori di allargamento e sistemazione di una strada, l'Amministrazione regionale aveva espropriato un terreno di sua proprietà, ha riferito che le opere eseguite hanno peraltro riguardato, oltre al fondo espropriato, anche altra porzione di terreno di sua proprietà, sulla quale era stato realizzato un pozetto fuori terra in cemento con copertura in acciaio per lo scarico delle acque piovane, con una canalina di scolo terminante pochi metri a valle e conseguente riversamento dell'acqua nell'area privata.

Avendo interessato della questione il competente Ufficio onde ottenere quantomeno il livellamento del pozetto al suolo e la realizzazione di un sistema di scolo dell'acqua tale da impedirne il totale scarico sul proprio prato, senza ricevere positivo riscontro, il cittadino ha richiesto l'intervento del Difensore civico.

Questo Ufficio ha quindi chiesto alla Direzione Opere stradali di relazionare in merito alla vicenda esposta dall'istante, considerando tra l'altro possibili soluzioni del problema rappresentato.

Dalla relazione prodotta è risultato che: a) le opere in questione erano state eseguite su richiesta dello stesso proprietario dalla ditta esecutrice dei lavori, senza coinvolgere la Direzione lavori; b) al termine dei lavori erano stati regolarmente pubblicati gli avvisi *ad opponendum*, senza tempestiva presentazione di osservazioni da parte dell'interessato;

c) questi si era successivamente rivolto all’Ufficio costruzioni stradali che, dopo aver disposto un sopralluogo allorché era finalmente possibile verificare lo stato dei luoghi, aveva fornito la propria disponibilità a verificare la possibilità di far sistemare le opere all’istante, che aveva al riguardo evidenziato di avere rimesso la questione al Difensore civico. Tanto premesso, la Direzione Opere stradali ha comunque confermato la propria disponibilità a far eseguire le opere necessarie al fine di migliorare la funzionalità e l’estetica dei manufatti non realizzati a regola d’arte.

Reso edotto di quanto sopra l’istante, quest’ultimo ha infine comunicato a questo Ufficio che la vicenda denunciata era stata positivamente definita, avendo l’Amministrazione provveduto a far realizzare i lavori richiesti.

**Caso n. 319 – Fornito riscontro a richieste precedentemente inevase – Assessorato Opere pubbliche, Difesa del Suolo e Edilizia residenziale pubblica.**

Si è rivolto al Difensore civico un cittadino lamentando la mancata evasione di alcune note dal medesimo inviate dapprima all’Assessore regionale alle Opere pubbliche, Difesa del Suolo e Edilizia residenziale pubblica e successivamente al Coordinatore del Dipartimento Opere pubbliche e Edilizia residenziale, inerenti al collegamento ad una strada regionale della frazione in cui risiede.

Il Difensore civico, esaminata la documentazione prodotta dall’istante, dalla quale è risultato che la prima delle note in questione era rimasta senza riscontro da oltre un anno, mentre le successive erano state inviate da più mesi, è quindi intervenuto con richiesta di provvedere, in mancanza di ragioni ostative, all’evasione della succitate note, e di essere tenuto in ogni caso informato.

A distanza di due mesi dall’intervento, l’Assessore alle Opere pubbliche, Difesa del Suolo e Edilizia residenziale pubblica e il Coordinatore del Dipartimento Opere pubbliche e Edilizia residenziale, all’uopo sollecitati, hanno fornito riscontro alla richieste avanzate dall’istante, rimaste in precedenza insoddisfatte, fornendo gli opportuni chiarimenti.

**ASSESSORATO SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI**

**Caso n. 12 – Il reddito conseguito dal cittadino extracomunitario gli consente di ottenere il permesso di soggiorno C.E. ma è di ostacolo all’attribuzione della pensione di inabilità – Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali.**

Un extracomunitario aveva richiesto la concessione delle provvidenze economiche a favore degli invalidi civili. Effettuata la visita della Commissione medica collegiale, che aveva riscontrato una riduzione della capacità lavorativa del 100%, egli aveva ricevuto l’invito a